

Rimborso del credito IVA maturato nel 2025¹

A cura di **Mirco GAZZERA** ed **Emanuele GRECO**

Artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72

Nelle ipotesi previste dall'art. 30 e 34 co. 9 del DPR 633/72, il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale può essere chiesto a rimborso, in tutto o in parte.

Il rimborso è erogato:

- se di importo pari o inferiore a 30.000,00 euro, senza che siano necessarie formalità ulteriori rispetto all'indicazione nella dichiarazione IVA;
- se di importo superiore a 30.000,00 euro, senza prestare la garanzia patrimoniale, a condizione che la dichiarazione IVA sia munita del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione legale dei conti) e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- se di importo superiore a 30.000,00 euro, con la prestazione della garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria, negli specifici casi "di rischio" disciplinati dall'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72.

| Ammontare del rimborso IVA | Modalità di erogazione del rimborso IVA |
|----------------------------|---|
| Fino a 30.000 euro | Rimborso erogato senza prestare la garanzia patrimoniale e senza altri adempimenti, salvo l'indicazione nella dichiarazione IVA (quadro VX). |
| Oltre 30.000 euro | Rimborso erogato: <ul style="list-style-type: none"> • senza prestare la garanzia patrimoniale, se la dichiarazione IVA è munita del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista; • con prestazione della garanzia patrimoniale, nelle situazioni di "rischio fiscale" previste dall'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72. |

OBBLIGO DI PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Per i rimborsi di ammontare superiore a 30.000,00 euro, la prestazione della garanzia patrimoniale è obbligatoria nei seguenti casi (art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72):

- il soggetto passivo esercita l'attività d'impresa da meno di 2 anni (fatta eccezione per le *start up* innovative di cui all'art. 25 del DL 179/2012);

¹ La presente aggiorna la Procedura n. 11, *Procedure Pratiche*, 2025.

- al soggetto passivo, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000,00 euro;
 - al 5% degli importi dichiarati, se questi superano 150.000,00 euro ma non 1.500.000,00 euro;
 - all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000,00 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000,00 euro;
- il soggetto passivo ha presentato la dichiarazione IVA priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure senza la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista;
- il soggetto passivo chiede il rimborso dell'eccedenza detraibile a seguito di cessazione dell'attività.

Un soggetto passivo può ottenere il rimborso IVA senza prestare garanzia anche in presenza di avvisi di accertamento notificati nei 2 anni precedenti la richiesta (art. 38-*bis* co. 4 lett. b) del DPR 633/72), se tali avvisi:

- sono stati impugnati ottenendo una sentenza definitiva favorevole; oppure,
- sono stati oggetto di annullamento in autotutela o di acquiescenza con saldo integrale del dovuto in data anteriore alla presentazione della dichiarazione.

In tale situazione, è possibile ottenere il rimborso IVA senza prestare garanzia previa presentazione, nel termine stabilito dall'art. 57 del DPR 633/72, della dichiarazione integrativa recante il visto di conformità precedentemente omissso e fermo restando il rispetto delle ulteriori prescrizioni indicate nell'art. 38-*bis* del DPR 633/72 (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 292/2020).

Esoneri dalla prestazione della garanzia

Oltre che nei casi di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), la prestazione della garanzia patrimoniale non è dovuta, se il rimborso è richiesto:

- dai curatori e dai commissari liquidatori;
- dalle società di gestione del risparmio ex art. 8 del DL 351/2001;
- dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 ss. del DLgs. 128/2015.

L'art. 9-*bis* co. 11 lett. b) del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) riconosce l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui (prima delle modifiche apportate dall'art. 14 co. 1 del DLgs. 1/2024, tale soglia era pari a 50.000,00 euro annui).

Ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 11.4.2025 n. 176203 (§ 3), l'esonero dalla prestazione della garanzia patrimoniale (così come dall'apposizione del visto di conformità) è stato graduato, prevedendo livelli di affidabilità differenziati in relazione:

- al nuovo limite di 70.000,00 euro annui;
- al vecchio limite di 50.000,00 euro annui.

Con riguardo al credito IVA maturato per l'anno di imposta 2025 e chiesto a rimborso, il beneficio spetta per i crediti di importo non superiore a 70.000,00 euro annui, ai soggetti passivi con un livello di affidabilità:

- almeno pari a 9 per il periodo d'imposta 2024;
- oppure, almeno pari a 9, calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

Il predetto esonero è concesso per i crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui, ai soggetti passivi con un livello di affidabilità:

- inferiore a 9, ma almeno pari a 8, per il periodo d'imposta 2024;
- oppure, almeno pari a 8,5, calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

Le soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2026.

Adesione al concordato preventivo biennale

L'art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024 stabilisce che i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale beneficiano del regime premiale di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 per i periodi d'imposta oggetto del concordato, a prescindere dal punteggio di affidabilità (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17.9.2024 n. 18, § 2.5).

Modifica del tipo di garanzia prestata

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.3.2025 n. 83 ha precisato che è ammessa la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa per modificare il tipo di garanzia originariamente scelto (apponendo il visto di conformità, in luogo di prestare la garanzia), ma fino a quando non si è conclusa la fase istruttoria e non è stata validata la disposizione di pagamento del rimborso.

REQUISITI PER I RIMBORSI ANNUALI

La domanda di rimborso del credito IVA annuale di importo superiore a 2.582,28 euro è ammessa, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media, maggiorata del 10%², inferiore rispetto a quella applicata su acquisti e importazioni³;
- effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonché di operazioni equiparate e intracomunitarie, per un ammontare superiore al 25% della totalità delle operazioni effettuate⁴;

² Art. 3 co. 6 del DL 250/95 (conv. L. 349/95).

³ Art. 30 co. 2 lett. a) del DPR 633/72.

⁴ Art. 30 co. 2 lett. b) del DPR 633/72.

- acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche (in questo caso, il rimborso è limitato all'IVA assolta sull'acquisto o importazione)⁵;
- effettuazione prevalente (superiore al 50%) di operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità IVA di cui agli artt. 7 ss. del DPR 633/72⁶;
- richiesta da parte di soggetti non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai fini IVA ex art. 35-ter del DPR 633/72 o che abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72⁷;
- richiesta da parte dei produttori agricoli che applicano il regime speciale i quali hanno effettuato cessioni all'esportazione e cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72⁸.

La richiesta di rimborso è comunque ammessa, anche per somme di importo inferiore a 2.582,28 euro, alternativamente:

- nel caso in cui vi sia la risultanza di un'eccedenza di IVA detraibile nella dichiarazione annuale e nelle dichiarazioni relative ai 2 anni precedenti⁹;
- in sede di cessazione dell'attività¹⁰.

A titolo esemplificativo, si esaminano, di seguito, le fattispecie relative:

- alla c.d. "aliquota media";
- alla cessazione dell'attività.

ALIQUOTA MEDIA

Il soggetto passivo può chiedere a rimborso l'eccedenza di credito IVA, se di importo superiore a 2.582,28 euro, *"quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell'articolo 17-ter"*¹¹. L'art. 3 co. 6 del DL 250/95 prevede che il requisito della c.d. "aliquota media" è soddisfatto quando il soggetto passivo opera acquisti e importazioni con applicazione di un'aliquota media superiore a quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%.

I soggetti in possesso del suddetto requisito indicano il codice "2", nel campo 3 del rigo VX4, relativo alla causale del rimborso.

⁵ Art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72.

⁶ Art. 30 co. 2 lett. d) del DPR 633/72.

⁷ Art. 30 co. 2 lett. e) del DPR 633/72.

⁸ Art. 34 co. 9 del DPR 633/72.

⁹ Art. 30 co. 3 del DPR 633/72.

¹⁰ Art. 30 co. 1 del DPR 633/72.

¹¹ Art. 30 co. 2 lett. a) del DPR 633/72.

| QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA | |
|---|---------------------|
| VX1 IVA da versare | ,00 |
| VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) | ,00 |
| di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis) | ,00 |
| VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) | ,00 |
| Importo di cui si richiede il rimborso | ,00 |
| di cui da liquidare mediante procedura semplificata | ,00 |
| Causale del rimborso ³ <input checked="" type="checkbox"/> Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ⁴ <input type="checkbox"/> Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter ⁵ | ,00 |
| Esonero garanzia ⁷ <input type="checkbox"/> | |
| Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi | |
| VX4 Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c): | |
| <input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; | |
| <input type="checkbox"/> b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; | |
| <input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. | |
| Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. | ¹⁰ FIRMA |

Ai fini della determinazione dell'aliquota media relativa alle operazioni attive, devono essere computate anche le operazioni per le quali l'imposta è applicata con il meccanismo del *reverse charge* o con quello dello *split payment*. Si tratta di operazioni da considerare soggette ad "aliquota zero"¹².

Nel computo dell'aliquota media non devono essere computati acquisti, importazioni e cessioni di beni ammortizzabili (art. 3 co. 6 del DL 250/95), né devono essere tenute in considerazione le operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 e le operazioni non rilevanti per carenza del presupposto territoriale ai sensi degli artt. 7 ss.¹³. Sono, altresì, irrilevanti gli acquisti e le importazioni per i quali l'imposta non è detraibile ai sensi degli artt. 19 ss. del DPR 633/72.

Secondo quanto indicato nelle istruzioni del modello IVA per il 2025, tra gli acquisti vanno comprese anche le spese generali. Inoltre, può essere computata, da parte dell'utilizzatore, l'imposta relativa ai canoni di locazione finanziaria di beni ammortizzabili (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2012 n. 25).

Si riepilogano, nella Tabella seguente, le operazioni rilevanti e quelle non rilevanti, ai fini del requisito della c.d. "aliquota media".

| Operazioni rilevanti | Operazioni non rilevanti |
|---|---|
| Generalità delle operazioni imponibili | Acquisti, importazioni e cessioni di beni ammortizzabili |
| Cessioni di oro industriale e argento puro; cessioni imponibili di oro da investimento (art. 17 co. 5 del DPR 633/72) | Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72) |

¹² Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2006 n. 37, § 4 e 13.4.2015 n. 15, § 11.

¹³ Cfr. C.M. 5.3.90 n. 13.

| Operazioni rilevanti | Operazioni non rilevanti |
|---|--|
| Operazioni in <i>reverse charge</i> di cui all'art. 17 co. 6 del DPR 633/72 | Operazioni irrilevanti per carenza del presupposto territoriale (artt. 7 ss. del DPR 633/72) |
| Operazioni in <i>split payment</i> (art. 17-ter del DPR 633/72) | Acquisti e importazioni per i quali l'imposta non è detraibile (artt. 19 ss. del DPR 633/72) |
| Cessioni di rottami, cascami e simili (art. 74 co. 7 e 8 del DPR 633/72) | |
| Cessioni nei confronti dei soggetti terremotati | |
| Cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore degli stessi ai sensi dell'art. 2-bis co. 1 lett. a) del DPR 633/72 (cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche) | |

Esempio

Si ipotizzano i seguenti dati:

- aliquota media delle operazioni attive, maggiorata del 10%, pari a 19,60%;
- aliquota media delle operazioni passive, pari a 20,16%.

Poiché l'aliquota media applicata alle operazioni attive, maggiorata del 10%, è inferiore all'aliquota media delle operazioni passive, sussiste la condizione di cui all'art. 30 co. 2 lett. a) del DPR 633/72 affinché il soggetto passivo possa chiedere il rimborso del credito IVA.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

In sede di cessazione dell'attività, il rimborso IVA spetta a prescindere dal soddisfacimento delle condizioni di cui all'art. 30 co. 2 del DPR 633/72 (es. aliquota media, operazioni non imponibili, acquisto di beni ammortizzabili, ecc.). Dunque, la cessazione dell'attività configura presupposto per accedere al rimborso dell'IVA da parte del soggetto passivo.

Nella fattispecie in esame, il soggetto passivo può chiedere a rimborso l'eccedenza di credito IVA emergente dalla dichiarazione, per qualunque importo, purché sia almeno pari a 11,00 euro¹⁴. In tale ipotesi, dovrà essere indicato il codice 1 nel campo 3 del rigo VX4.

¹⁴ Art. 3 del DPR 126/2003.

| QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA | |
|---|---------------------|
| VX1 IVA da versare | ,00 |
| VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) | ,00 |
| di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis) | ,00 |
| VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) | ,00 |
| Importo di cui si richiede il rimborso | ,00 |
| di cui da liquidare mediante procedura semplificata | ,00 |
| Causale del rimborso ³ <input checked="" type="checkbox"/> Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ⁴ <input type="checkbox"/> Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter ⁵ | ,00 |
| Esonero garanzia ⁷ <input type="checkbox"/> | |
| Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi | |
| VX4 Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c): | |
| <input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; | |
| <input type="checkbox"/> b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; | |
| <input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. | |
| Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. | ¹⁰ FIRMA |

La procedura “semplificata” di rimborso non è prevista per i soggetti non più intestatari di conto fiscale a seguito di cessazione dell’attività (C.M. 12.3.98 n. 84/E, § 1.1)¹⁵.

Momento in cui sorge il diritto al rimborso

Nel caso in argomento, il diritto al rimborso IVA sorge nel momento di effettiva cessazione dell’attività, sul piano sostanziale e fattuale, e tale momento può essere individuato con la messa in liquidazione per le società¹⁶.

In particolare, per le società di capitali e le società di persone che hanno esperito la procedura formale di liquidazione, deve farsi riferimento alla chiusura del bilancio finale di liquidazione¹⁷. Non dovrebbe costituire elemento imprescindibile, ai fini del rimborso, l’indicazione nel predetto bilancio¹⁸, purché il credito IVA emerga dalla contabilità.

Soggetto titolato alla richiesta di rimborso

A seguito della cessazione dell’attività, per le società cancellate dal Registro delle imprese, il credito IVA si trasferisce in capo ai soci “*pro quota*”¹⁹, i quali possono anche conferire una delega alla riscossione a uno di essi o a un terzo²⁰.

¹⁵ In detti casi, la gestione del rimborso spetta agli uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti a livello territoriale.

¹⁶ Cfr. Cass. 20.10.2023 n. 29257.

¹⁷ Tale considerazione deriva da esigenze di natura contabile e pare suffragata dalla prassi amministrativa. Si vedano l’art. 5 del DM 26.2.92 e la ris. Agenzia delle Entrate 27.7.2011 n. 77.

¹⁸ Cfr. Cass. 13.7.2023 n. 20060, Cass. 19.10.2021 n. 28928, Cass. 3.6.2021 n. 15347, Cass. 22.3.2019 n. 8167, Cass. 6.5.2016 n. 9192 e Cass. 26.7.2012 n. 13345.

¹⁹ In base alla Cass. 21.9.2020 n. 19641, il socio può agire in giudizio per l’intero credito vantato dalla società estinta.

²⁰ Cfr. ris. Agenzia delle Entrate 27.7.2011 n. 77.

Approfondimenti

“Rimborsi IVA annuali”, *Guide Eutekne*

AA.VV. “Speciale dichiarazione IVA 2026 - Istruzioni commentate”, *Casi & Strumenti - Speciale REDDITI 2026*, Eutekne, 1, 2026

Gazzera M., La Grutta S. “Disciplina dei rimborsi IVA annuali”, *Schede di Aggiornamento on line*, 4, 2025
